

I chiarimenti del Ministero sui lavori usuranti

di Pierluigi Rausei e Michele Tiraboschi

La circolare del Ministero del lavoro n. 15/2011 (in *Boll. Adapt*, 21 giugno 2011, n. 24) illustra, tempestivamente e in ottica di semplificazione, le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione introdotti dal d.lgs. n. 67/2011 che ha disciplinato il beneficio del pensionamento anticipato per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti. Due le comunicazioni obbligatorie dirette, in via telematica, alla Direzione del lavoro e all'ente previdenziale competente per territorio.

Una prima comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall'inizio di lavorazioni svolte in processi produttivi in serie caratterizzati da una "linea catena". Il Ministero chiarisce che i datori di lavoro obbligati sono solo quelli la cui attività lavorativa soddisfa tutti i requisiti individuati dal legislatore, e precisamente:

- a) applicano le voci di tariffa per l'assicurazione Inail per: dolci, bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione di resine e materie plastiche; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e rimangiare; costruzione di autoveicoli e rimorchi; apparecchi termici; elettrodomestici; strumenti e apparecchi; confezione di abbigliamento; confezione di calzature;
- b) organizzano il lavoro a cottimo con i criteri di cui all'art. 2100 c.c. secondo la disciplina del Ccnl applicato;
- c) utilizzano un processo produttivo in serie con determinate caratteristiche: ritmo determinato da tempi di produzione misurati e mansioni in sequenze di postazioni; attività caratterizzate da ripetizione costante del ciclo lavorativo su parti di prodotto; spostamenti a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi.

Il Ministero spiega poi che il termine per effettuare la comunicazione, in sede di prima applicazione, fissato al 25 giugno, va inteso come ordinatorio, per cui non è sanzionabile l'impresa che adempie entro il 31 luglio.

La comunicazione va effettuata, anche per il tramite di consulenti del lavoro o associazioni di categoria, mediante il modello "LAV-US" (disponibile dal 21 giugno), che in forma semplificata prevede l'inserimento dei soli dati identificativi dell'impresa e delle unità produttive dove sono svolte le lavorazioni, specificando il numero indicativo dei lavoratori impegnati in tali attività, compresi i lavoratori utilizzati in somministrazione.

L'altra comunicazione attiene al lavoro notturno, continuativo o in regolari turni periodici, dei lavoratori che:

- a) svolgono lavoro a turni con almeno 6 ore in periodo notturno per non meno di 64 giorni all'anno per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009 (non meno di 78 giorni se i requisiti maturano fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
- b) lavorano per almeno 3 ore fra la mezzanotte e le cinque del mattino nell'intero anno.

Va effettuata, con periodicità annuale, anche tramite consulenti o associazioni, mediante il modello "LAV-NOT" (disponibile dal 20 luglio) da inviare, in prima applicazione, entro il 30 settembre, e in seguito entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, inserendo i dati identificativi dell'azienda e delle unità produttive dove si è svolto il lavoro notturno, con specificazione del numero dei lavoratori, compresi i somministrati.

Le sanzioni, per ciascun inadempimento, vanno da 500 a 1500 euro, sono diffidabili, ammesse al pagamento in misura ridotta e calcolate in ragione del numero delle comunicazioni e non in base al numero dei lavoratori interessati. La circolare chiarisce che sono punibili soltanto le comunicazioni omesse e quelle contenenti dati errati o non corrispondenti al vero. In nessuna sanzione incorre, invece, chi effettua la comunicazione in ritardo e chi erra nell'indicare il numero dei lavoratori addetti. Nessuna sanzione anche per i meri errori materiali e per quelli su dati già in possesso delle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni se è identificabile il datore di lavoro e sono identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni.

Pierluigi Rausei

Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro
Scuola di Alta formazione e ricerca sulle Relazioni industriali e di lavoro
Centro Studi Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Michele Tiraboschi

tiraboschi@unimore.it

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 21 giugno 2011 con il titolo *Nessuna sanzione per ritardi o errori sul numero di addetti*.